

REGIONE EMILIA ROMAGNA
GIUNTA REGIONALE

Prot. n. 19404/7.31

Decreto n. 963

TUTELA DI ESEMPLARI ARBOREI VEGETANTI NEI PRESSI DELLA CHIESA DI S. MARIA ASSUNTA - FRAZIONE DI CASTELLUCCIO DEL COMUNE DI PORRETTA TERME (BOLOGNA).

ARTICOLO 6 LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 1977 N.2.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977 "Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco";

Vista la proposta formulata dall'Istituto Regionale per i Beni Artistici, Culturali e Naturali per la tutela di alcuni esemplari arborei vegetanti nei pressi della Chiesa di S. Maria Assunta - frazione di Castelluccio del Comune di Porretta Terme (Bologna);

Sentito il parere del "Comitato Consultivo regionale per la conservazione della Natura" istituito ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2) che nella seduta del 14/10/1983 si è espresso favorevolmente in merito alla proposta di tutela per un esemplare di Acero montano ("Acero pseudo platanus") vegetante presso la Chiesa di S. Maria Assunta - frazione di Castelluccio del Comune di Porretta Terme (Bologna (particella B del F. 15 all. 1), nonché per un esemplare di Frassino ("Fraxinus excelsior") vegetante assieme ad alcune conifere e ad altre latifoglie sempre nei pressi della suddetta chiesa (particella 347 dello stesso f. 15 all. 1, la quale intera particella viene proposta per la tutela da parte dell'Istituto Regionale per i Beni Culturali e Naturali);

Sentito altresì il parere favorevole espresso nella seduta del 30/11/1983 dalla competente Commissione Consiliare "Ambiente-Trasporti";

Su proposta dell'Assessore al III Dipartimen-


to - Ambiente, Territorio, Trasporti", Ambiente e Difesa del Suolo;

d e c r e t a

1. di assoggettare al regime di particolare tutela di cui all'art. 6 della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 l'esemplare di Acero montano ("Acer pseudoplatanus") vegetante presso la Chiesa di S. Maria Assunta - frazione di Castelluccio del Comune di Porretta Terme (particella B del F. 15 all. 1), il monumentale esemplare di frassino ("Fraxinus excelsior") vegetante assieme ad alcune conifere e ad altre latifoglie sempre nei pressi della suddetta Chiesa (particella 347 dello stesso F. 15 all. 1: l'intera particella viene sottoposta a tutela);
2. la segnalazione del vincolo di cui sopra sarà attuata mediante opportune tabelle segnaletiche recanti l'indicazione delle specie e delle principali caratteristiche delle piante tutelate ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1977 n. 2 - art. 6;
3. l'assoggettamento alla tutela di cui al presente decreto ha carattere permanente e comporta l'intangibilità degli esemplari arborei protetti, fatta eccezione per eventuali interventi colturali o di difesa fitosanitaria;
4. il Comune di Porretta Terme, avvalendosi della collaborazione del personale del Corpo Forestale dello Stato, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, con particolare riguardo agli interventi di cui ai precedenti punti 2 e 3;
5. con successiva delibera della Giunta regionale verrà determinato ed assegnato al Comune di Porretta Terme il finanziamento necessario per gli interventi conservativi e di salvaguardia di cui sopra;
6. gli agenti di polizia giudiziaria, gli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi

di polizia locale, gli agenti giurati volontari nominati dalla Comunità Montana dell'Appennino Bolognese n. 1, nonché gli agenti giurati designati dalle Associazioni Naturalistiche ed autorizzati dalla Giunta regionale, sono incaricati di far osservare le disposizioni del presente decreto.

Bologna, **27 DIC. 1983**



IL PRESIDENTE
Gianfranco Turci


lv2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

Per copia conforme all'origina-
le del decreto n. **963**

10 GEN. 1984
Bologna,

(Dr. F. Di Girolamo)



**COMMISSIONE DI CONTROLLO SULL'AMMINISTRAZIONE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Prot. N. **286/454**

Controllata senza rilievi ai sensi dell'articolo 45
della legge 10-2-1953, n. 62 nella seduta del

24 GEN. 1984

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Presidente